

Allegato I**REQUISITI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
E PRIVATE****Capitolo I****Requisiti generali delle strutture ex novo**

Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono tenere conto delle indicazioni seguenti:

1) la scelta del luogo ove insiste la struttura per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovrà essere tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclività);

2) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno essere servite da strade di facile accesso;

3) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere distanti almeno 500 metri dai nuclei abitati o secondo le distanze previste dai regolamenti di igiene comunali o da altra normativa vigente;

4) il perimetro dell'area deve essere dotato di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e frangivento;

5) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono possedere un perimetro di recinzione in struttura muraria o in grate zincate fissate a supporti cementiti con un'altezza non inferiore ai 2,50 m. ed estremità superiore aggettante verso l'interno con angolo di 45° e sviluppo di almeno 30 cm., deve essere prevista una barriera perimetrale antiratto, ed inoltre dovranno essere progettate in modo da impedire l'accesso e la circolazione di persone non autorizzate;

6) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e per gli uomini;

7) le strutture devono essere costruite in modo da potere essere facilmente pulite, disinfettabili e disinfestabili; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio;

8) devono essere presenti gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori;

9) le strutture devono possedere dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi;

10) le strutture devono possedere dispositivi con capacità sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidità controllati e appropriati per i diversi ambienti;

11) i box debbono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e disinfestabili, facilmente pulibili dagli escrementi provvisti di boccetta d'acqua potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto di illuminazione ed elettrico sufficiente, non debbono avere pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento.

Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti possono essere costituite da uno o da entrambi i seguenti reparti funzionali:

- A) rifugio sanitario;
- B) rifugio per il ricovero.

A) Rifugio sanitario per cani e per gatti

Trattasi di struttura riservata al ricovero di cani e gatti sottoposti ad osservazione sanitaria:

1) I rifugi sanitari devono possedere locali adibiti a sala operatoria, locali di degenza e ambulatorio per assolvere a funzioni sia di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica, devono essere provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura chirurgica per le necessità derivanti da interventi ad addome aperto ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da:

- a) microscopio per esami parassitologici;
- b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip;
- c) frigorifero per la conservazione dei prodotti immunologici;
- d) armadietto per la tenuta dei farmaci;
- e) computer con possibilità di collegamento all'anagrafe canina informatizzata;
- f) gabbie mobili idonee ad ospitare animali in decoro post-operatorio.

2) I rifugi sanitari devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli.

3) I rifugi sanitari devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa.

4) I rifugi sanitari per cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali:

4.1 L'area dei servizi costituita da:

- a) locale amministrativo;
- b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
- c) locale di accoglienza;
- d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;
- e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
- f) parcheggio;
- g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.

L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di cui al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento così come lo deve essere la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle singole aree funzionali dell'area dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.

4.2 L'area sanitaria con caratteristiche funzionali che possano assolvere i seguenti compiti:

- a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;
- b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;
- c) identificare ed eventualmente iscrivere all'anagrafe l'animale;
- d) proteggere gli animali ospitati;
- e) approntare idonee terapie e interventi;
- f) sterilizzare gli animali.

Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dei soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata alla osservazione dei soggetti in ingresso.

Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli animali ospitati; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

4.3 L'area di confinamento per cani costituita da box che devono essere di norma individuali e, generalmente, di dimensioni più ridotte di quelle dei box dei rifugi ricovero. Le loro dimensioni devono comunque garantire un adeguato movimento dell'animale.

Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che può essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.

Le tipologie di locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in:

— box chiuso: superficie coperta perimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo. Deve esserne garantita la disponibilità nella zona di isolamento del rifugio sanitario;

— box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta;

— recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;

4.3.1 Parametri di costruzione:

L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere:

— box chiuso di isolamento: 2 m. x 2 m. non vi deve essere la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;

— box aperto rifugio sanitario con superficie minima pari a 12 mq. suddivisi in zona coperta di 4 mq. (2 x 2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 8 mq. (2x4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 m. lineari);

— recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq. coperti e 8 mq. di zona esterna aperta e recintata di cui il

20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto è fissato in 15 unità.

Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm. 2 per lato.

Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendono difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessità di confinare più soggetti – e comunque massimo 4 per ogni box aperto – al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere almeno di 2 mq. di area coperta e di 4 mq. di zona aperta e recinata.

B) Rifugio per il ricovero per cani e per gatti

Trattasi di struttura per la temporanea permanenza di cani e gatti:

1) i rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso;

2) i rifugi per il ricovero devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;

3) i rifugi per il ricovero devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;

4) i rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali:

4.1 L'area dei servizi costituita da:

a) locale amministrativo;

b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;

c) locale di accoglienza;

d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;

e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;

f) parcheggio;

g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.

L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di cui al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento così come lo deve essere la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle singole aree funzionali dell'area dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.

4.2 L'area sanitaria con le seguenti caratteristiche e finalità:

a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;

b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;

c) proteggere gli animali ospitati;

d) approntare idonee terapie ed eventuali interventi d'emergenza.

Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dei soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata all'osservazione dei soggetti in ingresso.

Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato al cane; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

4.3 L'area di confinamento per cani costituita da strutture che devono garantire le condizioni di benessere dell'animale e, soprattutto, la possibilità di movimento e di socializzazione.

Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che può essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.

I locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in:

— box chiuso superficie coperta perimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte

visivo. Può essere individuato quello della zona di isolamento del rifugio sanitario se presente;

— box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta;

— recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;

— paddock: ampia superficie scoperta recintata, situata in genere in prossimità di box aperti, nella quale gli animali tenuti nei box aperti possono muoversi liberamente individualmente o in gruppo, conformemente ai loro bisogni etologici.

La capacità massima delle strutture destinate a rifugio per il ricovero rappresenta un fattore fondamentale per la corretta ed adeguata gestione igienico-sanitaria oltre che garantire la buona gestione di ogni singolo soggetto. La capacità massima delle strutture destinate a rifugio per il ricovero autorizzate è, pertanto, stabilita in numero 400 capi.

In ogni caso l'area di confinamento del cane deve essere dotata di accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale del cane.

4.3.1 Parametri di costruzione:

L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere:

— box chiuso di isolamento: 2 m. x 2 m. non vi deve essere la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;

— box aperto rifugio per il ricovero con superficie minima pari a 18 mq. suddivisi in zona coperta di 6 mq. (3x2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 12 mq. (3x4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 m. lineari);

— recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq coperti e 8 mq di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto è fissato in 15 unità.

Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm. 2 per lato.

Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendono difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessità di confinare più soggetti – e comunque massimo 4 per ogni box aperto – al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere di almeno 3 mq. di area coperta e di 6 mq. di zona aperta e recinata.

Parametri di costruzione e area di confinamento per i gatti nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero:

1) nei rifugi per il ricovero dei gatti debbono essere previsti più reparti con strutture completamente chiuse (gabbie) di altezza non inferiore a 2,5 m., devono essere dotate di una parte interna chiusa attrezzata (zona riposo) e di una parte esterna delimitata da rete con maglie avente luce non superiore a 1 cm., non devono esserci soluzioni di continuità tra pavimento, parete e soffitto e ciò al fine di evitare la fuga degli animali;

2) se vi è la necessità di tenere gatti in gabbie singole, ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 1 mq. di zona chiusa e 2 mq. di zona esterna delimitata da rete;

3) le gabbie non debbono contenere un numero di gatti superiore a 15 unità e ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 2 mq. complessivi di cui il 10 per cento della superficie complessiva destinata alla zona coperta;

4) debbono essere presenti idonei dispositivi per permettere agli operatori di entrare e di uscire dai vari reparti senza che avvenga la fuoriuscita degli animali;

5) devono essere previste, nella parte esterna, zone alberate, zone protette in ombra e zone ben illuminate e soleggiate ed è auspicabile l'installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a parete per consentire ai gatti l'accesso ai contenitori di acciaio per l'acqua potabile e il cibo, devono essere inoltre previsti giochi appesi a filo e grattoi;

6) la parte interna del ricovero deve essere realizzata con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, deve essere previsto un adeguato impianto elettrico e di illuminazione, il pavimento della zona di riposo deve consentire il deflusso laterale dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico site all'esterno della zona di riposo.

Capitolo II

Organizzazione e gestione delle strutture

1) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali.

2) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche nei casi e con le modalità previste dalla legge.

3) La struttura dell'area sanitaria adibita a zona di isolamento deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare transiti da o verso altre aree funzionali della struttura.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere interdotta al personale non sanitario ed al personale di servizio se non limitatamente alle operazioni di pulizia, disinfezione e vettovagliamento. Se il personale addetto alle pulizie è comune con l'area di confinamento del rifugio sanitario esso deve obbligatoriamente prevedere la pulizia della zona isolamento successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere intesa come struttura chiusa con ambiente controllato.

4) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico delle Aziende unità sanitarie locali presso le strutture pubbliche.

5) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico dei gestori presso le strutture private o in convenzione con il comune.

6) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere previsto un regolare orario di apertura giornaliero per favorire l'adozione dei cani e dei gatti, deve inoltre essere permesso l'accesso regolamentato ai responsabili delle associazioni protezionistiche o animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, per il controllo della gestione delle strutture ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

7) Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno dotarsi di regolamento di accesso ai non addetti ai servizi.

Capitolo III

Autorizzazioni delle strutture

Autorizzazioni costruttive delle strutture

Le autorizzazioni per la costruzione delle strutture sono quelle previste dalla normativa vigente.

Autorizzazioni sanitarie delle strutture

1) L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati, nonché dei rifugi per il ricovero pubblici e privati, è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità, acquisito il parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che ha effettuato il sopralluogo.

2) L'autorizzazione sanitaria di competenza dell'Assessore per la sanità, viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, o dei richiesti chiarimenti, inviata dall'Azienda unità sanitaria locale con allegato parere favorevole rilasciato di seguito al sopralluogo effettuato dal competente servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale.

3) Il provvedimento di autorizzazione viene inviato all'Azienda unità sanitaria locale che provvede a notificarlo alla ditta/ente interessato, previa apposizione sull'atto della marca da bollo secondo il valore vigente.

4) Ogni modifica inerente le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comunicata all'Assessorato della sanità, per il tramite della Azienda unità sanitaria locale, corredata da apposito parere favorevole, ai fini delle integrazioni o revisioni da apportare all'atto di autorizzazione.

Modalità di presentazione delle domande

Il responsabile della struttura deve presentare l'istanza di autorizzazione e la documentazione in duplice copia, di cui l'originale in bollo, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale dove ha sede la struttura da autorizzare.

L'istanza, con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del docu-

mento di identità del firmatario) corredata dalla relativa documentazione, deve indicare:

1) generalità del titolare o del legale rappresentante, indicazione della partita I.V.A. o del codice fiscale;

2) indicazione delle attività da svolgere e ubicazione della struttura.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) certificato di agibilità della struttura o dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45);

c) planimetria dell'impianto con destinazione di che trattasi in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le caratteristiche d'uso dei fabbricati, le strutture dell'area servizi, dell'area sanitaria e dell'area di confinamento;

d) relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa degli impianti, delle attrezzature con particolare riferimento alla struttura di ricovero, ai locali a servizio dell'impianto, alle attrezzature presenti e l'indicazione specifica sulla capienza dell'impianto;

e) relazione tecnica sulle attività da svolgere;

f) indicazione relativa alle modalità di approvvigionamento idrico di acqua potabile per l'impianto di che trattasi e relativa documentazione allegata;

g) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

h) indicazione relativa alle modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, se prodotti e delle carcasse degli animali morti

i) indicazione relativa alle modalità di disinfezione dell'impianto;

j) indicazione relativa alle modalità di assistenza sanitaria;

k) piano di gestione delle attività;

l) ricevuta del versamento delle spese relative alla autorizzazione sanitaria regionale;

m) ricevuta del versamento delle spese relative al sopralluogo di cui al tariffario regionale;

n) marca da bollo da € 14,62 o altro valore aggiornato.

Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, nel cui territorio ricade la struttura, verifica la completezza della documentazione, effettua il sopralluogo per il rilascio del prescritto parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali, sulla osservanza dei requisiti che garantiscono il benessere degli animali anche in relazione alle attività da svolgere, sul numero dei soggetti che possono essere ospitati e, al fine del rilascio della autorizzazione, trasmette all'Assessorato regionale della sanità - IRV, servizio 3°, la documentazione completa e in originale, corredata dal parere favorevole.

Visto: CUFFARO

Allegato II

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di cani

1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile;

2) Box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, con pavimento cementato almeno nella zona coperta e adeguata pendenza che deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico e di convogliamento delle acque.

3) I box devono avere una zona aperta e una zona coperta per il riposo degli animali, pari ad almeno il 30 per cento della superficie totale del box, dotata di pedana rialzata o di cuccia.

4) I box devono essere recintati e costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro, le maglie della recinzione devono avere luce non superiore a 2 cm.

5) Presenza in ogni box di contenitori per l'acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti.

6) Il cibo deve essere distribuito in contenitori in acciaio inossidabile, fissi o mobili, lavati quotidianamente;

7) La struttura deve avere uno o più recinti dove consentire ai cani di fare quotidianamente del movimento.

8) La struttura deve destinare almeno il 5 per cento della capienza a box di isolamento per gli animali affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque di stare in isolamento.

9) I box di isolamento non devono essere contigui con altri box.

10) Deve essere prevista una zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e adeguata alle esigenze degli stessi.

11) L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o attraverso un ambulatorio veterinario di riferimento.

12) Devono essere effettuate periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari su indicazione del medico veterinario.

13) Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta dei farmaci.

14) Deve essere garantita giornalmente la pulizia dei box e periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli ambienti.

Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di gatti

1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile.

2) Le gabbie destinate al ricovero dei gatti devono essere completamente chiuse da una rete con maglie avente luce non superiore a 1 cm., devono essere dotate di una zona coperta (zona riposo) pari ad almeno il 10 per cento della zona scoperta.

3) Presenza nelle gabbie di contenitori di acciaio per l'acqua potabile e per il cibo, lavati quotidianamente.

4) Devono essere presenti alcune gabbie di isolamento per gli animali affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque di stare in isolamento.

5) L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o indirettamente attraverso un ambulatorio veterinario di riferimento.

6) Devono essere effettuate periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari su indicazione del medico veterinario.

7) Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta dei farmaci.

8) Deve essere garantita giornalmente la pulizia delle gabbie e periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazioni degli ambienti.

Visto: CUFFARO

Allegato III

SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 E 5, DI INCARICO DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE CHE GESTISCONO RIFUGI PRIVATI

L'anno, il giorno del mese di nella residenza municipale di presso

Tra

..... in atto responsabile del domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F. l'Associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n. sezione di seguito denominata Associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la propria sede in via P.I. con rifugio sanitario/per il ricovero - sito in

premessi che

l'art. 11, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2

Ammontare e durata della convenzione

L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane è quello indicato all'art. 3, lettere a) e b), oltre I.V.A.

La convenzione avrà la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal dr. il quale utilizza l'ambulatorio sito in

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 4

Condizioni per lo svolgimento della convenzione

L'associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

1) garantire il benessere dei cani ospitati;

2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;

3) comunicare al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;

4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento della anagrafe canina informatizzata;

5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;

6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;

9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;

13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;

14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;

15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

16) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;

17) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;

18) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

19) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4.

Data

Firme

Visto: CUFFARO

Allegato IV

SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11, PUNTO 7, PER LA GESTIONE DI RIFUGI SANITARI PUBBLICI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.

L'anno, il giorno del mese di nella residenza municipale di presso

Tra

..... in atto responsabile del domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F. l'Associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n. sezione di seguito denominata Associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la propria sede in via P.I.

premessi che

l'art. 11, punto 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area sanitaria pubblica veterinaria delle Aziende sanitarie locali e sulla base di una apposita convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del rifugio sanitario pubblico sito in, il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa Amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati.

L'Associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2

Ammontare e durata della convenzione

L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane è quello indicato all'art. 3, lettere c) e d), oltre I.V.A.

La convenzione avrà la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal dr. il quale utilizza l'ambulatorio sito in

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 4

Condizioni di svolgimento della convenzione

L'Associazione protezionistica gestore svolge le seguenti attività nei confronti della struttura oggetto della convenzione:

1) provvedere a quanto necessario per la cura della struttura, degli impianti delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendo il buon funzionamento, informando tempestivamente il comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi, nonché di qualsiasi altra esigenza della struttura;

2) assistere le ditte incaricate dal comune dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti presenti;

3) ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni impartite dai responsabili del comune e dal servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale operante nella struttura, relativamente alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la conduzione della struttura stessa.

Inoltre ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

1) garantire il benessere dei cani ospitati;

2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;

3) comunicare anche al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;

4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento;

5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;

6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;

9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;

13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;

14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili.

15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

16) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;

17) aggiornare costantemente le schede, affisse sui box, con il nome degli animali;

18) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l'accesso al pubblico e alle associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;

19) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

20) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4.

Data

Firme

Visto: CUFFARO

Allegato V

**SCHEMA DI CONVENZIONE,
DI CUI ALL'ART. 18, PUNTO 2, PER LE ATTIVITA' CORRELATE
ALLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE**

L'anno, il giorno del mese di
nella residenza municipale di
presso

Tra

..... in atto responsabile del
domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in
nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F.
l'Associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale
al n. sezione di seguito
denominata Associazione, nella persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente
domiciliato presso la propria sede in
via P.I.

premessi che

l'art. 18, punto 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita
che i comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono sti-
pulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite
convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà,
per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza.

Sentito in data il servizio veterinario della
Azienda unità sanitaria locale
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il censimento delle co-
lonie feline in stato di libertà site nel territorio di questo comune
presso e la loro gestione per
assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.

Art. 2

Ammontare e durata della convenzione

Alle associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono
le colonie feline in stato di libertà i comuni rimborsano le spese
nella misura massima individuata nell'art. 3, lettera e), del presente
regolamento.

La convenzione avrà la durata di anni con
decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria della colonia è garantita dal dr.
..... il quale utilizza l'ambulatorio
sito in

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle mo-
dalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 4

Condizioni di svolgimento della convenzione

Le attività e i compiti a cura della associazione sono:

1) censire le colonie feline in libertà attraverso l'utilizzo di
schede anagrafiche della colonia e dei singoli soggetti dopo avere
effettuato la cattura e la sterilizzazione dei singoli soggetti.

2) gestire le colonie provvedendo a tutte le loro necessità rife-
rite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pu-
lita, all'eventuale impianto di appropriati ricoveri nelle zone popo-
late dalle stesse, alla somministrazione di farmaci, alla sterilizza-
zione, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia al fine di as-
sicurarne condizioni di sopravvivenza e di salute;

3) fornire al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria
locale i dati inerenti la gestione anagrafica delle colonie e collabo-
rare con lo stesso per eventuali catture;

4) mantenere i luoghi ospitanti la colonia in condizioni igie-
niche, provvedendo alla pulizia giornaliera dei ricoveri e degli spazi
esterni, nonché alla disinfezione e disinfezione eventualmente
prescritte;

5) la cura o la eventuale soppressione di gatti che vivono in
libertà, nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi

e non curabili, dovrà essere effettuata esclusivamente secondo
quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della legge regionale
n. 15/2000.

Data

Firme

Visto: CUFFARO

Allegato VI

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA STERILIZZAZIONE
DEI CANI RANDAGI E DELLE COLONIE FELINE**

A. Interventi di sterilizzazione

1) La Regione siciliana, al fine di contenere il numero dei cani
e dei gatti randagi vaganti e di limitare il numero delle cucciolate
indesiderate, promuove gli interventi di sterilizzazione degli animali
randagi.

2) Gli interventi di sterilizzazione effettuati sui cani non recla-
mati e non affidati per i quali è stata disposta la reimmissione in
libertà, sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle Aziende
unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2,
comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi
sanitari pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in con-
venzione con il comune.

3) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in li-
bertà, se le condizioni di salute lo consentono, sono effettuati a
cura dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso
gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge re-
gionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o dai
medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune.

4) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in co-
lonie gestite dalle Associazioni protezionistiche o animaliste pos-
sono essere effettuate, se le condizioni di salute lo consentono, dai
medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune.

B. Attività successive alla cattura

1) Gli animali sono trasportati presso i rifugi sanitari, in pos-
sesso di autorizzazione sanitaria, per sottostare al periodo di osser-
vazione di 10 giorni prescritto dal regolamento di polizia veterina-
ria, approvato dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, procedendo, nel
contempo, alla identificazione, ove possibile, del proprietario per i
conseguenti provvedimenti e con le modalità di seguito indicate:

a) avviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ri-
torno, del proprietario che dovrà ritirare il cane entro 15 giorni
dalla ricezione della notifica previo pagamento delle spese di acca-
lappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe di cui all'
art. 3 nonché delle sanzioni previste dall'art. 8;

b) i cani provvisti di proprietario ma non reclamati dopo 15
giorni sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno
rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo, possono anche
essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in
adozione, a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custo-
dirli.

2) I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe e
non reclamati saranno successivamente iscritti all'anagrafe secondo
le modalità di seguito indicate:

a) sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni e steri-
lizzati, trascorsi, di norma, 7 giorni dalla sterilizzazione i cani,
iscritti all'anagrafe sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero
dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo,
possono anche essere affidati alle associazioni protezionistiche o
animaliste o, in adozione a privati cittadini, che si impegnino ad
accudirli e custodirli.

L'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere ese-
guite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione
dai comuni;

b) nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della legge regio-
nale 3 luglio 2000, n. 15 o in presenza di specifici protocolli d'in-
tesa, concordati tra il comune e il servizio veterinario dell'Azienda
unità sanitaria locale, che prevedano la cattura dei cani randagi e
la successiva reimmissione in libertà sul territorio di prelevamento
e ciò per evitare che il cane in questione si abitui alla cattività e
perda il possesso del territorio di origine, trattandosi di animali non
reclamati e per i quali non è stato possibile individuare il proprie-
tario, se docili e non appartenenti alle razze elencate all'art. 1 del
presente regolamento, sono sottoposti al periodo di osservazione e
sterilizzati, trascorsi, di norma 7 giorni dall'intervento di steriliz-

zazione, è possibile procedere alla iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietari e alla successiva reimmissione sul territorio di provenienza. La iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere eseguite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione dai comuni.

C. Protocollo sanitario

1) Piano di cattura: prevede l'identificazione e la cattura dell'intero branco di cani o delle colonie feline.

2) Identificazione dei cani e dei gatti catturati: verifica di ogni possibile segno identificativo che possa permettere di individuare un eventuale proprietario.

In caso di cani sprovvisti di codice di identificazione e ove non sia possibile identificare e avvertire il proprietario, gli stessi sono sottoposti ai controlli sanitari per valutarne lo stato di salute e sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni.

3) Gli animali saranno sottoposti all'intervento di sterilizzazione: ovariectomia e orchietomia o vasectomia se del caso.

4) Degenza post-operatoria: di norma 7 giorni al fine di evitare rischi post-operatori.

Durante la permanenza degli animali nella struttura, o presso privati cittadini temporaneamente affidatari, si procederà anche alla valutazione delle caratteristiche comportamentali, con particolare riferimento alla aggressività dei cani, al fine della successiva reimmissione sul territorio.

5) I cani di indole docile, non facenti parte dell'elenco delle razze pericolose di cui all'art. 1 del presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, microchippati e iscritti all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, con ordinanza sindacale, sono reimmessi in libertà.

Visto: CUFFARO

Allegato VII



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Al direttore generale dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria della Azienda unità sanitaria locale n.

Oggetto: Anagrafe canina richiesta di autorizzazione

Il/la sottoscritt..... dott./dott.ssa
 nat..... a il
 residente in C.F. P. IVA
 laureat..... in medicina veterinaria il presso la
 facoltà di
 tel. posta elettronica

Chiede

L'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di identificazione e di iscrizione dei cani all'anagrafe canina informatizzata ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e del decreto presidenziale n. del

Dichiara

1) di essere iscritt....., in data all'ordine dei medici veterinari della provincia di al n.;

2) di esercitare l'attività di identificazione presso

3) di impegnarsi al rispetto delle modalità di attuazione stabilite dal decreto presidenziale n. del ed al rispetto delle tariffe professionali minime applicative, approvate dall'ordine dei medici veterinari della provincia;

4) di garantire la disponibilità di lettori rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785;

5) di garantire l'identificazione dei cani contestualmente alla loro iscrizione in anagrafe;

6) di utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785 al fine della corretta gestione dell'anagrafe canina informatizzata;

7) di garantire l'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata entro 8 giorni dalla iscrizione o dal ricevimento delle dichiarazioni fornite dai proprietari dei cani in merito ai trasferimenti di proprietà, trasferimenti di residenza, decessi, smarrimenti, furti e ritrovamenti;

8) di garantire il collegamento al sito internet per l'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata.

Utilizzo dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale informa l'interessato che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge.

Chi sottoscrive dichiarazione mendace o esibisce l'atto falso o concernente dati non più rispondenti a verità è passibile di sanzione penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Data e firma

Visto: CUFFARO

Allegato VIII

MODELLO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

REGIONE SICILIANA

Azienda unità sanitaria locale n.

Il direttore generale

Vista la istanza in data del dott. nato a il C.F. P. IVA e residente in laureato in medicina veterinaria presso la facoltà di ed iscritto all'albo dei medici veterinari della provincia di al n., intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione delle operazioni di identificazione e iscrizione dei cani in provincia di

Vista la legge n. 281/91;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

Visto il decreto presidenziale n. del

Visto il parere favorevole espresso dal servizio veterinario in data

Autorizza

Il dott. all'esercizio delle operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata, la stampa e il rilascio della scheda anagrafica.

Copia della scheda anagrafica firmata dal proprietario e dal medico veterinario autorizzato deve pervenire a questa Azienda unità sanitaria locale entro otto giorni dall'avvenuta identificazione.

I microchip utilizzati dovranno essere rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785 al fine della corretta gestione dell'anagrafe.

Il dott. è tenuto a garantire la disponibilità di lettori rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785. Il dott. è tenuto all'osservanza delle norme sanitarie in materia e al rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal decreto presidenziale n. del

Data,

Il direttore generale

Visto: CUFFARO

Allegato IX

SCHEMA ANAGRAFICA

Dati segnaletici	Dati proprietario	Riservato A.U.S.L.
Microchip n.	Cognome	Data appl. microchip
Nome	Nome.....	A.U.S.L. n. Distretto di
Razza	Data di nascita	Medico veterinario dott.
Sesso	Luogo di nascita	Iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia di al n.
Data di nascita	Residente in	Data rilascio scheda
Taglia	Via	
Categoria	Tel.	
Mantello	Codice fiscale	
Precedente identificazione	Luogo detenzione	

Foto obbligatoria qualora il cane appartiene alle razze individuate nel regolamento di attuazione n. del

Timbro e firma del veterinario

.....

Dati segnaletici	Dati proprietario	Riservato A.U.S.L.
Microchip n.	Cognome	Data appl. microchip
Nome	Nome.....	A.U.S.L. n. Distretto di
Razza	Data di nascita	Medico veterinario dott.
Sesso	Luogo di nascita	Iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia di al n.
Data di nascita	Residente in	Data rilascio scheda
Taglia	Tel.....	
Categoria	Codice fiscale	
Mantello		
Tipo pelo		
Segni particolari	Trasferimento di proprietà	Trasferimento di proprietà
Precedente identificazione
Luogo detenzione		

Foto obbligatoria qualora il cane appartiene alle razze individuate nel regolamento di attuazione n. del

Cognome	Cognome
Nome	Nome
Luogo di nascita	Luogo di nascita
Data di nascita	Data di nascita
Residenza	Residenza
Comune	Comune
Tel.	Tel.
Codice fiscale	Codice fiscale

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati e di quelli del proprio animale in un archivio telematico, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003.

Documento di identità e firma per ricevuta

.....

Timbro e firma del veterinario

.....

Trasferimento di proprietà

Interventi di:

Cognome Profilassi

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita Polizia vet.

Residenza

Comune Altro:

Tel.

Codice fiscale



REGIONE SICILIANA

A.U.S.L. N.

Distretto di

SCHEDA ANAGRAFICA CANINA

Obblighi dei proprietari e detentori ai sensi della legge regionale n. 15/2000

I proprietari o detentori dei cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:

- a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza;
- c) entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dall'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario);
- d) entro giorni 3 la scomparsa dell'animale.

Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) comportano una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 289,00; la violazione della prescrizione di cui al punto d) comporta una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00.

E' vietato l'abbandono dei cani, le violazioni comportano una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00.

I proprietari o detentori dell'animale, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento del cane, devono richiedere al comune di essere autorizzati a consegnarlo presso i canili pubblici o privati. In caso di morte del proprietario, se gli eredi rinunciano alla proprietà dell'animale, il comune si fa carico del mantenimento dello stesso presso strutture pubbliche o convenzionate.

All'abbandono è equiparato il mancato ritiro, entro giorni 15 dal ricevimento della raccomandata, del cane presso il canile o altra struttura in cui trovasi ricoverato a seguito di ritrovamento o per altro motivo.

Il sottoscritto, dietro identificato, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- 1) di aver ricevuto la scheda identificativa;
- 2) di avere preso visione degli obblighi dei proprietari e dei detentori ai sensi della legge regionale n. 15/2000 del 3 luglio 2000;
- 3) di autorizzare il trattamento dei propri dati e di quelli dell'animale in un archivio telematico;
- 4) di avere facoltà per autorizzare le condizioni del punto 3;
- 5) di autorizzare il trattamento dei propri dati in conformità al decreto legislativo n. 196/2003.

Firma

Visto: CUFFARO